

SPECIFICA DI PRODOTTO N. 14



Prezzemolo

SPECIFICA INTERNA

In conformità al REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2007
del 21 dicembre 2007

inerente le norme di commercializzazione generiche dei prodotti ortofrutticoli

	SPECIFICA DI PRODOTTO	Ed. 2 - Rev. 0.0 Data: 05/04/2010
	REG.SPP	Pagina 1 di 2

NUMERO SPECIFICA: 14	ORIGINE: INTERNA
PRODOTTI: PREZZEMOLO	

Immagini Rappresentative	  <p style="text-align: center;">Prezzemolo riccio Prezzemolo liscio</p>
Definizione del prodotto	Prezzemolo derivante dalla specie: <i>Petroselinum Sativum</i>
Requisiti qualitativi minimi	<p>In tutte le categorie, tenuto conto delle tolleranze ammesse (cfr. di seguito), i prodotti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ interi; ▪ sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo; ▪ puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; ▪ praticamente privi di parassiti; ▪ praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti; ▪ privi di umidità esterna anormale; ▪ privi di odore e/o sapore estranei.
Classificazione	<p>Categoria «Extra» I prodotti di questa categoria devono essere di qualità superiore e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale. Non devono presentare difetti, ad eccezione di lievi imperfezioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.</p> <p>Categoria I I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche tipiche della varietà e/o del tipo commerciale. Sono tuttavia ammessi leggeri difetti, a condizione che essi non pregiudichino l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.</p> <p>Categoria II Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Possono presentare difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto.</p>
Tolleranze di qualità	<p>Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ciascun imballaggio le seguenti tolleranze di qualità.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Categoria «Extra» Il 5 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria. ▪ Categoria I Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria. ▪ Categoria II Il 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.



Omogeneità	Tutti i prodotti contenuti nell'imballaggio devono essere della stessa origine, varietà, qualità o categoria commerciale.
Condizionamento	<p>Il condizionamento deve essere tale da garantire una protezione adeguata del prodotto.</p> <p>I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.</p> <p>Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.</p>
Indicazioni esterne	<p>Identificazione</p> <p>Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.</p> <p>Tale dicitura può essere sostituita:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e /o lo speditore rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura "imballatore e /o speditore" o da un'abbreviazione equivalente;▪ solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduto dalla dicitura "imballato per:" o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice. <p>Natura del prodotto</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Designazione della specie, se il contenuto non è visibile dall'esterno;▪ denominazione della o, se del caso, delle varietà;▪ "di serra", se del caso. <p>Origine del prodotto</p> <p>Paese o, se del caso, paesi di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale regionale o locale.</p> <p>Caratteristiche commerciali</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Categoria.